



**COMUNE DI GIOVINAZZO**  
(Provincia di Bari)

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

---

**Oggetto:** Determinazione delle tariffe e del tasso di copertura percentuale del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale per l'anno 2012.

---

L'anno duemiladodici, addì ventinove del mese di Giugno alle ore 16.00, nell'Ufficio Comunale di Giovinazzo.

Previo invito, si è riunita la Giunta Municipale composta dalle seguenti persone:

				Presenti	Assenti
1	DEPALMA	Tommaso	Sindaco	Si	
2	SOLLECITO	Michele	Vice Sindaco	Si	
3	POSCA	Vincenzo	Assessori		Si
4	STALLONE	Salvatore	Assessori	Si	
5	PANSINI	Antonia	Assessori	Si	
6	PISCITELLI	Felice	Assessori	Si	

Presiede il Sig. Tommaso DEPALMA nella qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Generale Dott. Vito PALMIERI

**LA GIUNTA**

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del settore/servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità tecnica contabile, ha espresso parere positivo;

ai sensi dell'art. 49 della Legge del 18 agosto 2000, n. 267.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 al bilancio annuale di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

### CONSIDERATO

- che per effetto dell'art. 3, comma 1 e 7, del D.L. 22/12/1981, n. 786, convertito dalla Legge 26/2/1982, n. 51, per i servizi pubblici a domanda individuale le province, i comuni ed i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, con eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap nonché di quelli per il quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti e prezzi amministrativi ed i servizi di trasporto pubblico;
- che il D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26.4.1983, n. 131, stabilisce al comma 1 dell'art. 6 che: *«Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilanci, la misura massima percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale - e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali - che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate»*;
- che il D.M. Interno 31.12.1983, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26.4.1983, n. 131, ha definito le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale;

RILEVATO che, a tal fine:

- l'individuazione dei costi di ciascun servizio é fatta con riferimento alle previsioni dell'anno relativo, vale a dire il 2012;
- i costi complessivi di gestione devono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature;

PRESO ATTO che il D.M. 31/12/1983, nell'individuare le categorie dei servizi a domanda individuale, premette che per tali devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'Ente ed esclude, quindi, quelli per i quali risulti una completa autonomia di gestione e di responsabilità da parte di soggetti diversi dall'Ente locale;

ATTESO che i servizi a domanda individuale erogati da questo Ente sono i seguenti:

1. Mensa scolastica;
2. Mercato coperto giornaliero;
3. Servizi cimiteriali;
4. Illuminazione votiva;

RITENUTO necessario determinare i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale erogati dall'Ente per l'anno 2012;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 243, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, soltanto gli enti strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi e, quindi, hanno l'obbligo di assicurare che i costi complessivi di gestione dei servizi a domanda individuale siano coperti con i relativi proventi tariffari e/o contributi finalizzati, in misura non inferiore al 36%;

RICHIAMATA la sentenza del TAR Lazio, sez. II, n. 1333 del 27.9.1984, che ha precisato che l'obbligo di copertura del costo complessivo non si riferisce ai singoli servizi, bensì al loro insieme, così permettendo all'ente una certa discrezionalità riguardo alle misure da adottare;

VISTO il decreto ministeriale del 24 settembre 2009 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009, con il quale sono stati approvati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2010-2012;

PRESO ATTO che il Comune di Giovinazzo non versa in condizioni strutturalmente deficitarie, come risulta dalla certificazione allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2011;

RITENUTO opportuno confermare le tariffe fissate per l'anno 2011, approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 1/7/2011;

VISTO che ai sensi l'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448: «*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007): «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO che con decreto del Ministro dell'interno del 21 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.304 del 31 dicembre 2011, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali venne differito al 31 marzo 2012;

VISTO che con l'articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2012;

VISTO che con decreto del Ministro dell'interno del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato nuovamente differito al 31 agosto 2012;

VISTO che l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale prevedeva la sospensione del *potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato* è stato abrogato dall'art. 13, comma 14, lett. a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1° gennaio 2012, come modificato dall'art. 4, comma 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO che l'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008 n. 133, il quale disponeva che *restava confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la suddetta sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato*, è stato abrogato dall' art. 4, comma 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

VISTO che l'art. 1, comma 123, della Legge 13/12/2010 n. 220 (legge di stabilità 2011), il quale stabiliva che *restava confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato*, è stato anche esso abrogato dall'art. 4, comma 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

ATTESO a seguito delle suddette abrogazioni operate dal legislatore non è più sospeso il potere degli enti locali di *deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato*;

VISTO il D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008 n. 133;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

VISTO l'art. 4 del D.L. 25/1/2010 n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26/3/2010 n. 42;

VISTO l'art. 14 del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30/7/2010 n. 122;

VISTA la legge 13/12/2010 n. 220 (legge di stabilità 2011);

VISTO dell'articolo 2, comma 45, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011;

VISTO il D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 (disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale);

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15/7/2011 n. 111;

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14/9/2011 n. 148;

VISTO il decreto legislativo 6/9/2011 n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5/5/2009, n. 42);

VISTA la legge 12/11/2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTO il D.L. 6-12-2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214;

VISTO il D.L. 2-3-2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto, dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Testo *Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali* (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Con voti espressi all'unanimità dei presenti

**DELIBERA**

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato

- 1) di fissare per l'anno 2012 le seguenti tariffe relative ai servizi pubblici a domanda individuale erogati da questo Ente:

### **MENSA SCOLASTICA**

#### ***Valori in Euro (comprensivi di IVA)***

<b>Reddito da ISEE</b>	<b>Costo singolo buono</b>	<b>Costo blocchetto (n. 10 tagliandi)</b>
<b>Fino a 3.600,00</b>	<b>1,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Da 3.600,01 a 6.000,00</b>	<b>2,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Da 6.000,01 a 10.000,00</b>	<b>2,50</b>	<b>25,00</b>
<b>Da 10.000,01 a 20.000,00</b>	<b>2,80</b>	<b>28,00</b>
<b>Oltre 20.000,00</b>	<b>3,50</b>	<b>35,00</b>

Ad esclusione della prima fascia di reddito da ISEE, le famiglie che hanno più di un figlio frequentante il servizio di mensa scolastica, per i figli successivi al primo, usufruiscono della riduzione del 50% del costo del buono della fascia di appartenenza.

I buoni mensa sono distribuiti in blocchetti, ognuno dei quali contiene n. 10 tagliandi. Il corrispettivo deve essere versato presso il Concessionario comunale della riscossione, che provvederà contestualmente alla consegna dei blocchetti.

### **MERCATO COPERTO GIORNALIERO**

#### ***Valori mensili in Euro (al netto di IVA)***

Posteggi Produttori Locali (mq.9,60)	<b>€ 4,00 al mq.</b>
Posteggi grandi Ortofrutticoli (mq. 12,40)	<b>€ 4,00 al mq.</b>
Posteggi piccoli Ortofrutticoli (mq. 18,70)	<b>€ 4,00 al mq.</b>
Posteggi con installazione Box fissi (n. 1/A - 9/A - 14/A - 16/A - 28/A)	<b>€ 4,00 al mq.</b>
Posteggi Ittici - Tipologia A	<b>€ 150,00</b>
Posteggi Ittici - Tipologia B	<b>€ 120,00</b>
Posteggi piccoli Pescatori Locali	<b>€ 60,00</b>

Ai titolari dei posteggi ittici, ivi compresi i piccoli pescatori locali, è applicata una riduzione pari al 16,67% della tariffa.

Il corrispettivo del servizio deve essere versato trimestralmente in via anticipata al Concessionario comunale della riscossione.

### **SERVIZI CIMITERIALI**

<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE SERVIZIO</b>	<b>TARIFFA</b>
1	TUMULAZIONE (in loculo)	<b>142,00</b>
2	TUMULAZIONE (in ossario)	<b>71,00</b>
3	ESTUMULAZIONE con raccolta dei resti mortali e tumulazione	<b>384,00</b>
4	ESTUMULAZIONE da loculo privato/congrega e ritumulazione nello stesso per mancata mineralizzazione della salma, mediante additivo di prodotto a base di enzimi favorente la scheletrizzazione	<b>202,00</b>
5	ESTUMULAZIONE da loculo privato/congrega e ritumulazione nello stesso per mancata mineralizzazione della salma, mediante additivo di prodotto a base di enzimi favorente la scheletrizzazione e rifascio in zinco della	<b>612,00</b>

	cassa per evitare percolazione	
6	ESTUMULAZIONE da loculo demaniale e inumazione per mancata mineralizzazione della salma, mediante additivo di prodotto a base di enzimi favorente la scheletrizzazione in cassa di cartone biodegradabile	<b>286,00</b>
7	ESTUMULAZIONE e tumulazione contestuale per trasferimento di salma all'interno del cimitero	<b>177,00</b>
8	INUMAZIONE	<b>379,00</b>
9	INUMAZIONE di bambini con meno di 10 anni	<b>261,00</b>
10	ESUMAZIONE con raccolta dei resti mortali e tumulazione	<b>479,00</b>
11	ESUMAZIONI di bambini con meno di 10 anni con raccolta dei resti mortali e tumulazione	<b>236,00</b>
12	ESUMAZIONE e rinumazione per mancata mineralizzazione della salma mediante additivo di prodotto a base di enzimi favorente la scheletrizzazione in cassa di cartone biodegradabile	<b>522,00</b>

Si precisa che le operazioni disposte dall'autorità giudiziaria non sono assoggettate a tariffa. Il corrispettivo del servizio deve essere pagato in via anticipata mediante versamento su c/c postale oppure presso la Tesoreria comunale.

### **SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA**

#### **Valori in Euro (al netto di IVA)**

- Contributo spese di allacciamento per lampade nelle cappelle **Euro 56,82**
- Contributo spese di allacciamento per lampade loculi, ossari ecc. **Euro 11,36**
- Canone annuo lampada da 3W accensione notte e giorno **Euro 11,36**
- Canone annuo lampada da 3W accensione solo notte **Euro 5,68**
- Canone occasionale lampada da 3W accensione solo periodo 1/11-30/11 **Euro 2,84**

Il corrispettivo del servizio deve essere versato annualmente in unica soluzione al Concessionario comunale della riscossione.

- 2) di determinare al **65,70%** il tasso complessivo di copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale erogati dall'Ente per l'anno 2012, sulla base dei dati esposti nella seguente tabella:

<b>SERVIZIO (denominazione)</b>	<b>Previsioni di ENTRATA (Euro)</b>	<b>Previsioni di SPESA (Euro)</b>	<b>Tasso di copertura dei costi (%)</b>
<b>MERCATO</b>	<b>46.039,00</b>	<b>58.904,00</b>	<b>78,16</b>
<b>MENSA SCOLASTICA</b>	<b>205.513,00</b>	<b>412.540,00</b>	<b>49,82</b>
<b>SERVIZI CIMITERIALI</b>	<b>162.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>91,53</b>
<b>ILLUMINAZIONE VOTIVA</b>	<b>72.500,00</b>	<b>91.330,80</b>	<b>79,38</b>
<b>TOTALE</b>	<b>486.052,00</b>	<b>739.774,80</b>	<b>65,70</b>

- 3) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai dirigenti responsabili dei rispettivi servizi per gli adempimenti di competenza.

- 4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario della gestione ordinaria, nonché della gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate comunali, per gli adempimenti di competenza.
- 5) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appreso sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to T. DEPALMA

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to V. PALMIERI

Prot. N. 31

li - 4 LUG, 2012

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

Addi - 4 LUG, 2012

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to V. PALMIERI

Si attesta di aver espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE f.f.  
F.to V. PALMIERI

**Il Dirigente 3° Settore**

*Gestione del Territorio*

**Arch. Vincenzo FUSTOARO**

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
F.to A. D. DECANDIA

Si attesta di aver espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
F.to A. D. DECANDIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

- 4 LUG, 2012

Giovinazzo, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale, visti gli atti d'Ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi da \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art.124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (artt. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Addi, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE